

MAGGIO 2019

STATUTI

**PAX, SOCIETÀ SVIZZERA DI ASSICURAZIONE
SULLA VITA SA**



STATUTI

PAX, SOCIETÀ SVIZZERA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SA

Indice

I.	Ragione sociale, forma giuridica, scopo e sede	3
II.	Capitale azionario, libro delle azioni, limitazioni nella trasferibilità, reperimento di capitale	3
III.	Organizzazione.....	4
	A. L'Assemblea generale	4
	B. Il Consiglio d'amministrazione	5
	C. L'Ufficio di revisione	7
IV.	Contabilità, riserve, riserva di eccedenze.....	7
V.	Pubblicazioni	7
VI.	Revisione dello statuto e riserva del diritto straniero	8
VII.	Disposizioni d'esecuzione	8

I. Ragione sociale, forma giuridica, scopo e sede

Articolo 1 - Ragione sociale, forma giuridica

Sotto la ragione sociale

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Pax, Société suisse d'assurance sur la vie SA

Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA

esiste una società anonima – denominata qui di seguito Pax Assicurazione – ai sensi degli articoli 620 segg. del Codice svizzero delle obbligazioni (CO).

Articolo 2 - Scopo

La Pax Assicurazione ha lo scopo d'esercitare l'assicurazione diretta sulla vita e tutti gli altri rami assicurativi che una società di assicurazione sulla vita può esercitare in base alle prescrizioni legali, nonché la riassicurazione in questi rami assicurativi.

Essa può partecipare ad altre imprese e costituire, acquisire o finanziare tali imprese nonché svolgere tutte le transazioni del traffico immobiliare.

Articolo 3 - Sede

La Pax Assicurazione ha la sua sede a Basilea.

Essa può creare succursali.

II. Capitale azionario, libro delle azioni, limitazioni nella trasferibilità, reperimento di capitale

Articolo 4 - Capitale azionario

Il capitale azionario della Società ammonta a CHF 120'000'000.--, suddiviso in 120'000 azioni nominative di CHF 1'000.-- ciascuna, integralmente liberate.

La Società può rilasciare agli azionisti, invece delle azioni, certificati che devono essere firmati dal presidente e da un altro membro del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 5 - Libro delle azioni

È considerato azionista chi è iscritto come tale nel libro delle azioni. I proprietari e gli usufruttuari delle azioni vengono iscritti nel libro delle azioni con nome e indirizzo.

Un acquirente che sia stato iscritto sulla base di indicazioni false può essere stralciato dal libro delle azioni, dopo essere stato ascoltato.

Ogni azionista è tenuto a notificare alla Società il suo domicilio e gli eventuali cambiamenti di domicilio per l'iscrizione nel libro delle azioni.

Articolo 6 - Limitazione della trasferibilità

Il trasferimento di azioni richiede l'approvazione della Società. L'approvazione può essere rifiutata se la Società offre all'azionista che desidera effettuare il trasferimento, di rilevare le azioni per conto proprio, di altri azionisti o di terzi al valore reale al momento della domanda.

L'approvazione può essere rifiutata anche se l'acquirente non dichiara d'acquistare le azioni in nome e per conto proprio.

Essa può essere inoltre rifiutata per motivi gravi. Sussiste un motivo grave se l'acquirente esercita un'attività direttamente o indirettamente in concorrenza con la Società e, di conseguenza, potrebbe pregiudicare gli scopi fissati dalla Società o la sua indipendenza economica.

All'acquisto di azioni in virtù del regime patrimoniale o ereditario o dell'esecuzione forzata, la domanda d'iscrizione nel libro delle azioni può essere rifiutata unicamente se le azioni vengono comprate all'acquirente al valore reale al momento della domanda.

Articolo 7 - Buoni di partecipazione, reperimento di capitale di terzi

La Pax Assicurazione può emettere buoni di partecipazione e reperire capitale di terzi (p. es. sotto forma di obbligazioni di prestito).

La deliberazione sull'emissione di buoni di partecipazione spetta all'Assemblea generale.

III. Organizzazione

Articolo 8 - Organi

Gli organi della Pax Assicurazione sono:

- A. L'Assemblea generale
- B. Il Consiglio d'amministrazione
- C. L'Ufficio di revisione

A. L'Assemblea generale

Articolo 9 - Assemblea generale ordinaria e straordinaria

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Un'Assemblea generale straordinaria dev'essere convocata su richiesta di azionisti che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale azionario, inoltre su richiesta del Consiglio d'amministrazione o dell'Ufficio di revisione.

Articolo 10 - Poteri

L'Assemblea generale è l'organo supremo della Pax Assicurazione. Ad essa spettano i seguenti poteri inalienabili:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina del presidente e dei membri del Consiglio d'amministrazione nonché dell'Ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto di gestione, vale a dire del conto annuale (conto economico, bilancio e allegato) e del rapporto annuale nonché la deliberazione sull'impiego dell'eccedenza d'esercizio, in particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili nonché la formazione di riserve speciali dall'utile d'esercizio e l'utilizzazione straordinaria della riserva di eccedenze;
4. il discarico ai membri del Consiglio d'amministrazione;
5. la deliberazione su aumenti del capitale, emissione di buoni di partecipazione e reperimento di capitale di terzi mediante obbligazioni di prestito;
6. la deliberazione su un'eventuale fusione;
7. la deliberazione sugli affari sottoposti dal Consiglio d'amministrazione per la decisione nonché su tutti gli affari riservati all'Assemblea generale dalla legge o dallo statuto.

Articolo 11 - Convocazione, ordine del giorno, svolgimento

L'assemblea generale viene convocata dal Consiglio d'amministrazione o dagli organi e dalle persone designati nella legge, con la contemporanea comunicazione delle proposte e degli oggetti da trattare. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata agli azionisti iscritti nel libro delle azioni almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli azionisti che rappresentano azioni del valore nominale di almeno 1 milione di franchi possono richiedere per iscritto la messa all'ordine del giorno di un oggetto da trattare. Tali richieste devono essere inviate al più tardi entro 40 giorni dall'adunanza indicando le proposte di deliberazione.

Un'Assemblea generale straordinaria richiesta dagli azionisti deve essere svolta entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente o, in caso d'impedimento, da un altro membro del Consiglio d'amministrazione. Il presidente designa il protocollista e gli scrutatori, che non devono essere azionisti della società.

Sulle discussioni dell'Assemblea generale viene steso un verbale, il quale deve contenere in particolare tutte le deliberazioni e le nomine. Esso viene firmato dal presidente e dal protocollista.

All'Assemblea generale partecipano, con voto consultivo, il Consiglio d'amministrazione e una rappresentanza del Comitato di gestione.

Articolo 12 - Riunione di tutti gli azionisti

I titolari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, se non vengono sollevate opposizioni, tenere un'Assemblea generale senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

Durante l'Assemblea possono essere validamente trattati tutti gli affari di competenza dell'Assemblea generale ed adottate delibere su di essi, sempre che siano presenti i titolari o i rappresentanti di tutte le azioni.

Articolo 13 - Partecipazione, deliberazione

Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni al giorno di riferimento stabilito dal Consiglio d'amministrazione, hanno diritto di voto all'Assemblea generale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

I membri del Consiglio d'amministrazione, che non sono azionisti, hanno diritto di proposta.

L'Assemblea generale nomina e delibera a maggioranza assoluta dei voti delle azioni presenti e rappresentate, nella misura in cui la legge o lo statuto non richiedano obbligatoriamente, per la deliberazione, una maggioranza qualificata.

Le nomine e le deliberazioni avvengono con voto palese. Tuttavia, su proposta, l'Assemblea può deliberare a scrutinio segreto su singoli oggetti.

B. Il Consiglio d'amministrazione

Articolo 14 - Membri, durata del mandato

La composizione del Consiglio d'amministrazione va da cinque a nove membri.

Una nomina nel Consiglio d'amministrazione presuppone che per la persona interessata non si prospetti la possibilità di un permanente conflitto d'interessi a causa delle sue funzioni professionali o della sua posizione e dei suoi rapporti personali.

La durata del mandato è di un anno. Inizia il giorno della nomina e termina il giorno della successiva Assemblea generale ordinaria.

Sono subito rieleggibili i membri il cui anno di mandato è scaduto. La durata massima del mandato è di 16 anni.

I membri del Consiglio d'amministrazione depongono la loro carica al termine dell'anno di mandato in cui compiono il 72° anno d'età.

Sono possibili eccezioni motivate alla limitazione della durata del mandato e ai limiti d'età menzionati sopra.

Articolo 15 - Organizzazione, regolamento procedurale

Ad eccezione del presidente, che viene eletto dall'Assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione si costituisce da sé. Esso designa il vicepresidente e il protocollista, che non dev'essere necessariamente un membro del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare la preparazione e l'esecuzione delle sue deliberazioni nonché la sorveglianza degli affari a comitati o singoli membri (delegati del Consiglio d'amministrazione). I delegati possono avere un rapporto di lavoro con la Pax Assicurazione.

Esso emana un regolamento interno che disciplina la procedura relativa alle discussioni, alle deliberazioni e all'obbligo di riferire in senso al Consiglio d'amministrazione.

Articolo 16 - Attribuzioni

Il Consiglio d'amministrazione esercita l'alta direzione della Società. Ad esso spettano la sorveglianza e il controllo della gestione. Stabilisce gli obiettivi strategici della Pax Assicurazione e fissa i mezzi per raggiungerli. Fanno parte delle attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del Consiglio d'amministrazione in particolare:

1. l'alta direzione della Società e la facoltà d'impartire le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario, della pianificazione finanziaria e del sistema di controllo interno;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza osservando il principio della firma collettiva a due;
5. l'alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto riguarda l'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento del rapporto di gestione nonché la preparazione dell'Assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso alla FINMA in caso di preoccupazione fondata per un indebitamento eccessivo o gravi problemi di liquidità.

Il regolamento d'organizzazione disciplina la gestione e stabilisce i servizi indispensabili. Esso definisce nei dettagli i compiti del Comitato di gestione e li distingue da quelli del Consiglio d'amministrazione.

Inoltre il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari che non siano stati riservati dalla legge e dallo statuto ad un altro organo.

Articolo 17 - Convocazione, capacità di deliberare e redazione del protocollo

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su invito del presidente ogni volta che gli affari lo esigano. Inoltre può essere convocato su richiesta di un membro.

Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Sulle discussioni viene redatto un verbale che deve contenere, in particolare, le proposte, le deliberazioni e le nomine. Esso è firmato dal presidente e dal protocollista.

Il Consiglio d'amministrazione può chiamare a partecipare alle sue sedute, con voto consultivo, rappresentanti del Comitato di gestione.

Articolo 18 - Indennità

Il Consiglio d'amministrazione regola l'onorario dei suoi membri. Fissa inoltre le indennità per i membri di comitati e regola le condizioni contrattuali d'assunzione per gli eventuali delegati del Consiglio d'amministrazione.

C. L'Ufficio di revisione

Articolo 19 - Composizione, nomina, durata del mandato

L'Assemblea dei delegati nomina come Ufficio di revisione una società fiduciaria sottoposta a vigilanza dello Stato, ogni volta per un mandato di un anno.

Per la verifica della parte tecnico-assicurativa del conto profitti e perdite e del bilancio nonché di altri settori, il Consiglio d'amministrazione può consultare altri periti.

Articolo 20 - Diritti e doveri

I diritti e doveri dell'Ufficio di revisione si basano sulle disposizioni legali.

IV. Contabilità, riserve, riserva di eccedenze

Articolo 21 - Rapporto annuale e conto annuale

Per ogni anno d'esercizio viene allestito, a norma di legge, un rapporto di gestione che si compone del conto e del rapporto annuali.

Il conto annuale viene chiuso ogni anno al 31 dicembre.

Il bilancio deve essere allestito a norma di legge, in particolare secondo le disposizioni sulla sorveglianza degli assicuratori.

Articolo 22 - Riserva legale e riserve particolari

Dall'utile d'esercizio dell'anno finanziario viene innanzi tutto attribuito almeno il 10% al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto il 50% del capitale azionario e dei buoni di partecipazione statuari.

L'Assemblea generale può decidere la formazione di altre riserve particolari dall'eccedente annuo.

Articolo 23 - Riserva di eccedenze

La Pax Assicurazione costituisce un fondo delle eccedenze in cui sono cumulate le parti attribuite al colletti-vo degli assicurati delle eccedenze annue ricavate. Il fondo delle eccedenze può essere utilizzato soltanto per la ripartizione delle quote d'eccedenza individuali, tranne che non sia ammesso eccezionalmente un altro utilizzo nell'ambito delle disposizioni del diritto di sorveglianza. L'attribuzione al fondo delle eccedenze avviene prima dell'accertamento dell'utile d'esercizio disponibile.

Le quote d'eccedenza individuali possono essere versate soltanto a carico del fondo delle eccedenze.

V. Pubblicazioni

Articolo 24 - Pubblicazioni, comunicazioni

Le pubblicazioni avvengono sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e, per le succursali all'estero, sui rispettivi fogli ufficiali.

Le comunicazioni agli azionisti avvengono per iscritto o mediante pubblicazione sugli organi di stampa stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

VI. Revisione dello statuto e riserva del diritto straniero

Articolo 25 - Modificazione dello statuto

La proposta di modificazione dello statuto può essere presentata da azionisti che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario o dal Consiglio d'amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati su una modificazione dello statuto necessitano, per essere valide, della maggioranza di due terzi dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate.

Articolo 26 - Scioglimento mediante liquidazione

Sullo scioglimento della Pax Assicurazione mediante liquidazione decide l'Assemblea generale. La decisione necessita dell'approvazione della maggioranza di due terzi dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate.

Se viene decisa la liquidazione, l'Assemblea generale deve nominare i liquidatori.

Il patrimonio che resta dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi non caduti in prescrizione è utilizzato come segue:

1. per il finanziamento di un piano sociale a favore del personale e dei pensionati della Pax Assicurazione nel servizio interno ed esterno;
2. il rimanente è suddiviso in base al principio della buona fede tra le persone cui spettano dei diritti da un'assicurazione in vigore il giorno in cui la liquidazione è stata deliberata, oppure il cui caso d'assicurazione non sia anteriore ad un anno;
3. un eventuale resto è destinato a istituzioni che perseguono scopi di pubblica utilità.

Articolo 27 - Fusione

Su una fusione della Pax Assicurazione decide l'Assemblea generale su proposta del Consiglio d'amministrazione. La decisione sulla fusione necessita, per essere valida, del consenso della maggioranza di due terzi dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate.

VII. Disposizioni d'esecuzione

Articolo 28 - Testo vincolante

Lo statuto è redatto in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio è vincolante la versione tedesca.

Articolo 29 - Entrata in vigore

Se non è decisa un'entrata in vigore in data successiva, lo statuto riveduto entra immediatamente in vigore con la sua accettazione da parte dell'Assemblea generale, con riserva delle prescrizioni legali o delle autorità.